



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

d. lgs. 152/2006; DGR n. 14 - 8374 del 29 marzo 2024

Fase di Scoping

Contributo dell'Organo Tecnico Regionale

Indice generale

PREMESSA.....	2
1. Introduzione.....	2
2. I contenuti della proposta di Piano.....	4
2.1 Osservazioni metodologiche sugli obiettivi del Piano.....	5
3 Osservazioni sul Rapporto preliminare.....	6
3.1 Scenario di riferimento ambientale.....	6
3.2 Analisi delle alternative.....	7
3.3 Analisi degli effetti ambientali del Piano.....	8
3.3.1 Biodiversità e Valutazione di incidenza.....	8
3.3.2 Foreste.....	10
3.3.3 Difesa del suolo.....	11
3.3.4 Urbanistica.....	12
3.3.5 Aree contaminate e aree dismesse.....	13
3.3.6 Discariche.....	14
3.3.7 Attività estrattive.....	15
3.3.8 Agricoltura.....	15
3.3.9 Trasporti.....	16
3.3.10 CEM.....	17
3.4 Misure di mitigazione ai sensi del d.lgs. 190/2024, art. 12, comma 10.....	17
3.5 Monitoraggio ambientale.....	20
4. Osservazioni SCA.....	20
5. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS.....	22
6. Conclusioni.....	22

PREMESSA

La presente relazione costituisce il contributo dell'OTR per la fase di Scoping della procedura di VAS del **Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri**, effettuata ai sensi della DGR n. 14 - 8374 del 29 marzo 2024 e del d.lgs. 152/06.

Il documento è stato definito sulla base delle risultanze dei lavori istruttori dell'OTR ed in particolare dei contributi delle direzioni regionali Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Competitività del sistema regionale, Ambiente, Energia e Territorio, con il supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte.

1. Introduzione

Negli ultimi anni, le energie rinnovabili sono al centro della transizione energetica per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, rendere l'energia accessibile e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea da combustibili fossili e dalle importazioni di energia.

L'Unione europea con la Direttiva 2023/2413 (c.d. RED III) ha rafforzato l'approccio della direttiva 2018/2001 (c.d. RED II) prevedendo, oltre ai principi di semplificazione delle procedure autorizzative, il riconoscimento degli impianti a fonti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente, con l'obiettivo di accelerarne la realizzazione.

In Italia il recepimento delle direttive europee ha seguito un percorso articolato, caratterizzato da un'evoluzione normativa spesso frammentaria e complessa.

Il decreto legislativo 190/2024 (attuazione della legge 118/2022) disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 12 del citato decreto stabilisce che, nell'ambito delle aree idonee individuate, ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. Le zone di accelerazione individuate includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi.

La procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), in questa prima fase di Scoping, prevede l'espressione di un contributo tecnico da parte dei soggetti con competenza ambientale consultati e dell'Autorità Competente, che si esprime tramite la presente relazione istruttoria formulata con il supporto dei rappresentanti delle direzioni regionali riunite in Organo tecnico regionale (di seguito OTR) e di ARPA Piemonte.

L'OTR, la cui composizione è stata definita con nota prot. 1450 dell'8 gennaio 2026, è costituito dalle direzioni regionali Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Sanità, Competitività del sistema regionale, Coordinamento Politiche e Fondi europei, Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Ambiente, Energia e Territorio, e da ARPA Piemonte.

L'obiettivo della fase di Scoping è quello di specificare i contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito RA), che dovrà essere predisposto per la successiva fase di valutazione finalizzata all'espressione del Parere Motivato ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 152/2006.

In applicazione dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006, il Settore scrivente, in qualità di struttura responsabile del procedimento di VAS nonché di Nucleo centrale dell'OTR, in collaborazione con l'Autorità procedente individuata nel Settore Sviluppo energetico

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00023228 del 13/02/2026

sostenibile con il supporto del Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio della Regione Piemonte, ha individuato e consultato i soggetti con competenza ambientale (di seguito SCA) per acquisire i contributi tecnici di competenza al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA.

In data 15 gennaio 2026 si è svolta, in modalità online, una riunione rivolta agli SCA destinata alla presentazione della Relazione Tecnica Preliminare e del Rapporto Preliminare, convocata con nota 971 del 7 gennaio 2026; la riunione di OTR è stata convocata in data 21 gennaio 2026.

I SCA consultati sono: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale Valutazioni Ambientali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Piemonte, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, ANPCI, UPI, Lega Autonomie Piemonte, Comuni piemontesi, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Regione Emilia-Romagna, ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL CN1, ASL CN2, ASL NO, ASL Città di Torino, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL VC, ASL VCO, Ente Parco Nazionale Valgrande, Parco Nazionale Gran Paradiso, Ente di gestione delle aree protette del Po, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola, Autorità di Bacino.

I contributi pervenuti dai componenti dell'OTR sono:

Num	Mittente	Data	Protocollo
1	Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere	27/01/2026	1065
2	Direzione Agricoltura e Cibo	27/01/2026	1723
3	Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Biodiversità e Aree Naturali	29/01/2026	13886
4	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Area Difesa del Suolo	30/01/2026	14899
5	Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale e Occidentale	02/02/2026	e-mail
6	Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato	02/02/2026	e-mail
7	ARPA Piemonte	02/02/2026	e-mail
8	Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Grandi rischi industriali	03/02/2026 04/02/2026	e-mail e-mail
9	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Area Trasporti	05/02/2026	18401
10	Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Foreste	05/02/2026	e-mail

I contributi pervenuti dai SCA sono:

Num	Mittente	Data	Protocollo
1	ASL Alessandria	21/01/2026	8801
2	Comune di Boscomarengo	02/02/2026	15998
3	ASL Novara	03/02/2026	16891
4	Ente Parco Appennino Piemontese	05/02/2026	18794
5	Provincia Novara	06/02/2026	19133
6	Città Metropolitana di Torino	06/02/2026	19135
7	SABAP TO	06/02/2026	19147
8	SABAP BI,NO,VB, VC	06/02/2026	19329
9	Provincia Cuneo	06/02/2026	19331
10	Legambiente	09/02/2026	20016
11	Frassinello Monferrato	09/02/2026	20014
12	Castelletto Monferrato	09/02/2026	20034
13	Pronatura	09/02/2026	20021
14	MASE	09/02/2026	20024
15	Città di Torino	09/02/2026	20647
16	Provincia di Alessandria	09/02/2026	20658
17	Ente di Gestione Aree protette Po piemontese	09/02/2026	20690
18	SAPAB AL, AT, CN	10/02/2026	20894
19	Comune di Camino	10/02/2026	20917
20	Ente Parco del Ticino e Lago Maggiore	12/02/2026	22488

2. I contenuti della proposta di Piano

Le “zone di accelerazione” introdotte dalla Direttiva RED III perseguono l'obiettivo di porre al centro della transizione energetica gli aspetti di programmazione legati alla selezione dei siti su cui orientare i progetti di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (FER). Si tratta di individuare zone nelle quali applicare particolari strumenti di semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi autorizzativi, così da indirizzare gli investimenti in tali aree, particolarmente adatte alla rapida messa in funzione di impianti alimentati a FER.

Come anche evidenziato nella Relazione tecnica preliminare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del d.lgs. 190/2024, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna regione è tenuta ad elaborare il proprio piano di individuazione delle zone di accelerazione per impianti FER terrestri che, rapportate alla disciplina delle aree idonee di cui all'art. 20 del d.lgs. n.199/2021, finiscono per rappresentare conseguentemente delle aree idonee plus.

La proposta di Piano oggetto di istruttoria individua le zone di accelerazione unicamente per la tipologia degli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo dell'energia elettrica co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi poiché le semplificazioni per le zone di accelerazione non risultano genericamente compatibili con altre tipologie di impianti FER. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

Le zone di accelerazione per il territorio piemontese, unicamente per gli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo e le opere connesse, sono pertanto individuate come di seguito:

1. le aree industriali esistenti ivi compresi gli insediamenti logistici, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 5 ha;
2. le aree dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 1 ha;
3. le coperture degli edifici ad eccezione di quelli specificamente indicati nel Piano;
4. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, e ove non siano in contrasto con le prescrizioni autorizzative;
5. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
6. le superfici artificiali ed edificate, nonché i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;
7. le discariche e i lotti di discarica avviati alla gestione post-mortem, ovvero chiusi, anche se ripristinati;
8. le aree contaminate dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del d.lgs. 152/2006, e le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dalle medesime.

2.1 Osservazioni metodologiche sugli obiettivi del Piano

Poiché le categorie di aree di accelerazione individuate dalla proposta di Piano riguardano per la maggior parte superfici già impermeabilizzate in abbandono e/o non altrimenti utilizzabili, *sarebbe opportuno consentire di utilizzare le suddette superfici anche oltre alla rispettiva soglia di sfruttamento definita per tipologia di area.*

Tale soglia rimarrebbe comunque un target finalizzato a verificare l'attuazione delle previsioni del Piano, senza però costituire uno sbarramento all'utilizzo ulteriore di aree per lo più già compromesse. Si dovrebbe quindi incentivare, per quanto possibile, l'utilizzo di dette aree senza relativi limiti di soglia in modo da limitare la realizzazione di nuovi impianti su terreni liberi al di fuori delle aree di accelerazione.

A tal proposito si evidenzia che quasi l'80% della potenza installabile figura su aree industriali ed edifici, già da anni individuati come siti preferenziali per l'installazione di impianti fotovoltaici, sui quali i vincoli imposti dalla normativa vigente sono già da anni

decisamente ridotti (nella maggior parte dei casi realizzabili come edilizia libera o al più soggetti a procedura abilitativa semplificata).

Si riportano di seguito alcune osservazioni per la redazione del RA al fine di garantire un corretto svolgimento del processo di VAS.

3 Osservazioni sul Rapporto preliminare

Preliminarmente si fa presente che l'attuale proposta di piano non contiene una cartografia di riferimento e non si evince se il piano la prevederà.

Pur evidenziando che una cartografia localizzativa delle zone di accelerazione è difficilmente definibile e si presterebbe ad imprecisioni e a continui aggiornamenti, si manifesta la *necessità che le zone di accelerazione siano comunque definite in modo chiaro e inequivocabile* in modo da permettere sia le valutazioni ambientali, con particolare riferimento alla determinazione degli impatti in seno al RA, sia la univoca qualificazione dei progetti in merito alla loro localizzazione in zone di accelerazione o meno.

In tal senso si suggerisce di fornire delle relative cartografie al fine di potere avere un quadro più chiaro del contesto ambientale interessato dal piano, senza necessariamente che queste siano conformative, predisponendo criteri chiari, univoci e giuridicamente vincolanti per la definizione delle zone di accelerazione.

3.1 Scenario di riferimento ambientale

In riferimento al paragrafo 5 del Rapporto Preliminare sulle Analisi delle componenti ambientali e dei fattori antropici per la definizione del quadro conoscitivo si suggerisce quanto segue.

Scheda componente ambientale “natura e biodiversità”

Tra gli indicatori di stato, si richiede di utilizzare i dati aggiornati della rete ecologica del Piemonte, ai sensi della DGR n. 52 – 1979 del 31 luglio 2015 “*Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione*”, disponibili in consultazione e scarico sul geoportale regionale. In particolare:

- per l'indicatore “Grado di connettività ecologica” il dato è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:1229767a-81ad-40ea-a18f-2c10a8d04352

- per l'indicatore “Grado di biodiversità potenziale”, si richiede di sostituirlo con il dato delle “Aree di valore ecologico”, disponibile al seguente indirizzo:

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:baa08f9d-372d-4c15-9568-6225ab48f3cc

- per quanto riguarda la valutazione dell'eventuale interferenza delle aree di accelerazione di impianti a terra individuate con elementi naturali sensibili del territorio, preso atto che comunque sono escluse già di per sé tutte le aree naturali tutelate (aree naturali protette e siti natura 2000), si richiede di valutare la quantificazione di interferenza con ulteriori elementi sensibili al di fuori delle aree protette mediante una sovrapposizione delle aree di accelerazione (riferito ad impianti a terra) con elementi della rete ecologica regionale (aree di valore ecologico), scaricabili all'indirizzo

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:baa08f9d-372d-4c15-9568-6225ab48f3cc

Scheda componente ambientale clima e cambiamento climatico

I dati climatici sono disponibili sul geoportale climatico di Arpa:

https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale-sul-clima-in-piemonte/

In particolare, è possibile consultare i dati riferiti a clima attuale, tendenze del clima attuale e scenari futuri. Sono disponibili indicatori climatici con approfondimenti a diverse scale spaziali e temporali e con la possibilità di un utilizzo congiunto con altre informazioni territoriali. Gli indicatori possono essere visualizzati e utilizzati per piani e progetti, stime di impatto e valutazione del rischio climatico di un territorio.

Inoltre, sono disponibili i dati puntuali e storici delle stazioni della rete meteorologica di Arpa Piemonte, che ha stazioni distribuite su tutto il territorio e potrebbe fornire dati a scala più locale in prossimità dei siti scelti.

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa_graphs/map_meteoweb/?rete=stazione_meteorologica

Le disposizioni del piano che agiscono sullo stato della componente dovrebbero fare *specifico riferimento al rischio del verificarsi di eventi climatici estremi (grandine, vento, temporali) per i quali è possibile effettuarne una localizzazione territoriale puntuale.* Dal momento che tali eventi estremi possono compromettere lo stato di funzionamento di tale tipologia di impianto di produzione energetica, risulta utile effettuare una sovrapposizione con le aree di accelerazione definite dal piano.

L'aspetto del rischio climatico di eventi estremi andrebbe anche trattato nel paragrafo delle mitigazioni, proponendo possibili soluzioni atte a tutelare l'impianto e il suo funzionamento. A tal proposito si segnalano le recenti Linee guida del MASE "*Linee guida per l'integrazione della verifica climatica nelle valutazioni ambientali*", consultabili al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/5873>

Componente Foreste

In riferimento ai contenuti del RA si segnala che a livello conoscitivo per la Carta Forestale Regionale è già disponibile l'aggiornamento 2025, che è lo strato più corretto da utilizzare a livello informativo:

https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:130b499f-3e2d-4388-8cf0-66892cd7ee25

3.2 Analisi delle alternative

In linea generale, e come emerso anche nelle riunioni dell'OTR, *si ritiene necessario che nel RA siano specificate le motivazioni alla base della selezione delle tipologie di aree individuate quali aree di accelerazione per il territorio piemontese, rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 190 /2024, art. 12, comma 5.*

Si raccomanda che nel RA l'approccio metodologico adottato per l'individuazione delle aree di accelerazione, per la quantificazione della superficie di ciascuna tipologia di area ai fini del calcolo della potenza fotovoltaica installabile, per la stima del contributo potenzialmente offerto dalle aree al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo al 2030, nonché per l'analisi delle alternative e la valutazione delle ricadute ambientali del Piano, sia descritto con un dettaglio ed una trasparenza tali da garantire la comprensione dei passaggi logici e delle scelte effettuate.

Nello specifico si richiede inoltre:

- una verifica circa la correttezza dei dati riportati nella tabella a pag. 20 del rapporto preliminare (par 3.5), nello specifico le somme delle superfici lorde e nette;

- *Coefficiente di sfruttamento*: un approfondimento specifico che espliciti i criteri adottati per la determinazione dei valori % applicati a ciascuna categoria di aree di accelerazione, dal momento che a seconda della percentuale di coefficiente di sfruttamento definita si possono avere alternative e scenari molto differenti;

- *Alternative A e B*: anche sulla base di quanto espresso al punto precedente, le alternative presentate (A e B) si discostano esclusivamente sulla modifica sostanziale del coefficiente di sfruttamento (tabelle pagina 42 e 43 del rapporto preliminare); non si comprende se si tratta di scelte di pianificazione oppure di mere valutazioni previsionali in termini di possibile sfruttamento delle aree ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico.

Si richiede quindi che il RA chiarisca tali aspetti e presenti una valutazione di alternative che integrino modifiche di coefficienti di sfruttamento con le categorie di aree, anche alla luce di quanto espresso nel par. 2.1. Affinando tale valutazione si potrebbe valutare di eliminare dall'elenco alcune categorie maggiormente sensibili, che contribuiscono già molto poco in termini di potenza efficiente lorda.

3.3 Analisi degli effetti ambientali del Piano

In questa sezione si riportano alcuni suggerimenti finalizzati ad individuare gli approfondimenti necessari da inserire nel RA al fine di valutare l'effetto delle azioni previste dal Piano su alcune componenti ambientali e fattori antropici specifici.

3.3.1 Biodiversità e Valutazione di incidenza

Le aree di accelerazione sono previste in ambiti territoriali dove non sono individuabili habitat ai sensi della Direttiva Habitat, ma potenziali habitat di specie come ad esempio: aree di alimentazione per alcuni taxa animali, se presentano qualche forma di vegetazione, o di possibile rifugio/nido, intercapedini degli edifici e coppi dei tetti.

Si ritiene, pertanto, che nel documento per la valutazione di incidenza le previsioni del Piano siano da analizzare in base alla tipologia di area (industriale, dismessa, copertura edifici, siti già con un impianto, superfici artificiali ed edificate, nonché le pensiline dei parcheggi, le discariche, i siti contaminati) rispetto a macrocategorie di taxa, focalizzando l'attenzione su quelli più "mobili" quali avifauna e chiroteri, e in base alla localizzazione se dentro o fuori RN2000.

Particolare attenzione è da porre verso gli edifici storici o le strutture industriali abbandonate (aree di accelerazione individuabili anche all'interno di RN2000) e in generale verso i Siti istituiti a tutela dell'avifauna e per la presenza di colonie di chiroteri, anche per quel che riguarda l'incidenza indiretta di aree di accelerazione individuate esternamente a RN2000.

Nell'ambito dell'analisi svolta per la redazione dello studio di incidenza, si ritiene che una cartografia con l'individuazione delle aree di accelerazione rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 risulterebbe fondamentale, al fine di poter effettuare un'istruttoria di VInCA con la possibilità di individuare alcune previsioni da escludere da successive valutazioni; in alternativa si dovranno rimandare a successive procedure di VInCA i singoli progetti.

Si ricorda che nell'ambito di progetti/interventi/attività oggetto di "prevalutazione", riportate nell'Allegato A della DGR n. 55-7222 del 12/7/2023 aggiornato con la DGR n. 11-1905 del 1/12/2025, ovvero progetti che non devono essere sottoposti a VInCA ma solamente alla verifica di corrispondenza, sono presenti le seguenti macrocategorie dove

rientrano anche alcune tipologie di impianti fotovoltaici se rispettano le caratteristiche di progetto e dell'area di installazione indicati:

Macrocategoria di P//A prevalutati	Siti RN2000 in cui è valida la prevalutazione
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici, termici e termodinamici sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze di edifici esistenti	
1 – ha una superficie massima di 200 m ² ; 2 – è un impianto per produzione di energia per autoconsumo; 3 - non comporta modifica di destinazione d'uso del suolo; 4 - non vengono interessate aree a prato; 5 - non comporta il taglio di nuclei di alberi/boschetti o alberi isolati aventi diametro maggiore di 30 cm.; 6 - non è previsto l'uso dell'elicottero, fatti salvi i motivi di soccorso e/o sicurezza; 7 – l'edificio non presenta colonie di chirotteri; 8 - verranno rispettate le "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali - nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".	Tutti i Siti RN2000 ad eccezione di quelli in gestione all'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese e dell'EGAP del Po Piemontese
Realizzazione o modifica di opere ed infrastrutture esterne a Rete Natura 2000	
1 - Proposto da Enti pubblici (o Soggetti pubblici)/associazioni/privati; 2 - non vengono eliminati elementi naturaliformi (boschi, boschetti, filari d'alberi, prati da sfalcio, ecc), né vengono tagliati alberi isolati aventi diametro maggiore di 30 cm, 3 - non vengono eliminate/modificate aree umide, 4 - non è prevista nuova impermeabilizzazione e artificializzazione delle canalizzazioni o delle sponde di corsi d'acqua e laghi, 5 - nel caso di modifica di opere/infrastrutture queste non presentano colonie di chirotteri o non sono in disuso/abbandonati da più di 10 anni, 6 - per la realizzazione delle opere vengono seguite le Linee Guida per la gestione dei cantieri sulla la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" – di cui alla DGR n.33-5174 del 12/6/2017 (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf), 7 - per piantumazioni/inerbimenti vengono utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili con il territorio, 8 - nel caso di miglioramenti ambientali, viene presentata una breve relazione descrittiva dove <u>viene evidenziato quali effetti positivi si prospettano per la rete ecologica e per la biodiversità.</u> 9 – non è prevista modifica dell'illuminazione dell'area (caratteristica valida per la ZSC IT 1160029 Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba)	Tutti i Siti RN2000 in gestione a Regione Piemonte, ad eccezione della ZSC IT 1110051 Peschiere e laghi di Pralormo
Modifica di opere ed infrastrutture esistenti dentro Rete Natura 2000	
1 - Proposto da Enti pubblici (o Soggetti pubblici)/associazioni/privati; 2 - le opere/infrastrutture si trovano in aree industriali o artigianali o comunque urbanizzate, 3 - comporta la modifica e/o l'ammodernamento dell'impiantistica ovvero della struttura, rimanendo all'interno dell'area già destinata a tale scopo, 4 - non vengono eliminate/modificate aree umide e elementi naturaliformi (boschi, boschetti, filari d'alberi, prati da sfalcio, ecc), né vengono tagliati alberi isolati aventi diametro maggiore di 30 cm, 5 - non necessitano di nuovi prelievi idrici (da falda o da corso d'acqua), né di nuovi scarichi, 6 - non è prevista nuova impermeabilizzazione e artificializzazione delle canalizzazioni o delle sponde di corsi d'acqua e laghi, 7 - l'area di cantiere è individuata nelle immediate pertinenze dell'edificio/struttura o in aree già fruite a tale scopo o in aree prive di vegetazione, 8 - il cantiere non comporta la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio eccetto su piazzali o aree già fruite a tale scopo, 9 - le opere non comportano l'attraversamento di canali naturali o di alvei;	Tutti i Siti RN2000 in gestione a Regione Piemonte, ad eccezione della ZSC IT 1160029 Colonie di chirotteri di S. Vittoria e Monticello d'Alba

10 - per il cantiere sono seguiti i disposti delle Linee Guida per la gestione dei cantieri sulla la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” – di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/6/2017 (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf); 11 - per piantumazioni/inerbimenti vengono utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili; 12 – non sono presenti colonie di chiroterri; 13 - eventuali pannelli per la produzione di energia da impianto fotovoltaico, anche con superficie maggiore di 200m², devono essere posizionati sul tetto di edifici già esistenti o come copertura di parcheggio.	
--	--

In merito alla mitigazioni da proporre, si ritiene che le stesse siano da declinare rispetto alla tipologia di area di accelerazione considerata, considerando le potenziali incidenze sui taxa analizzati nell'ambito della relazione di incidenza, gli elementi della rete ecologica e altre mitigazioni a tutela della biodiversità in senso lato (per esempio inerbimenti e loro gestione utili agli impollinatori).

La proposta di creazione di varchi ecologici e corridoi continui all'interno delle zone di accelerazione può essere applicata solo in alcuni contesti, per esempio ai siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati.

Per definire tali mitigazioni, può essere preso spunto dalle caratteristiche che devono avere i P/I/A e le aree oggetto di prevalutazione (non solo quelle dedicate ai fotovoltaici), in quanto quelle sono state indicate affinché, con ragionevole certezza, il progetto non abbia alcuna incidenza significativa sul Sito della Rete Natura 2000, come per esempio il periodo di effettuazione del cantiere per la realizzazione dell'impianto.

Alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/valutazione-incidenza-prevalutazioni-condizioni-dobblio-aggiornate> è scaricabile una versione excel completa delle “prevalutazioni” (file “[Prevalutazioni aggiornate](#)”), dove è possibile, tramite i filtri, selezionare il Sito della Rete Natura 2000 interessato e verificare quali macrocategorie di P/I/A, con le relative caratteristiche, ne fanno parte.

Altre mitigazioni da proporre potrebbero essere ricavate dalle determinazioni conclusive di autorizzazioni di impianti fotovoltaici nella zona del vercellese e novarese, spesso comprendenti anche la valutazione di incidenza e correlate prescrizioni.

Si evidenzia infine la necessità di analizzare la coerenza del Piano oggetto di valutazione con le norme tecniche dei Piani d'area delle Aree protette, ove presenti, se le aree di accelerazione ricadessero anche su tali territori, in caso di superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone (come previsto dal comma 7, art. 12, del d.lgs. 190/2024).

3.3.2 Foreste

In relazione all'elenco delle tipologie di zone di accelerazione individuate dalla proposta di piano, in particolare rispetto al punto 7 “le discariche e i lotti di discarica (...)” si propone di valutare di escludere le fattispecie ove si è già evoluto il bosco.

In alternativa, qualora si intervenisse, occorre specificare che a livello regionale la trasformazione del bosco è disciplinata con DGR [n. 4-3018 del 26/03/2021](#), provvedimento che si applica alle compensazioni forestali di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco, fatte salve le compensazioni derivanti dalle discipline a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco, la compensazione della superficie forestale trasformata e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio. Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione forestale.

3.3.3 Difesa del suolo

In merito alle zone di accelerazione, il Piano prevede che debba essere valutata l'esclusione di aree a rischio idraulico e idrogeologico perimetrate dal PAI; in particolare si fa riferimento ai dissesti (frane, valanghe, conoidi, esondazioni), di cui all'articolo 9 delle NdA del PAI, alle fasce fluviali A, B e C, di cui al Titolo II delle stesse norme.

A questo proposito si ritiene di proporre l'esclusione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico nei criteri di individuazione delle aree di accelerazione con l'aggiunta delle aree a rischio molto elevato (RME) di cui al Titolo IV delle NdA del PAI. Ciò anche in considerazione del fatto che la Valutazione ambientale strategica sia lo strumento idoneo ad indirizzare il piano a definire i criteri di ammissibilità, evitando di rimandare tale valutazione ai singoli procedimenti che si svolgono in uno stato progettuale ormai avanzato all'interno di un iter che dovrebbe essere accelerato. Nello specifico, si osserva che nelle citate aree a pericolosità idraulica e idrogeologica sono presenti condizioni di pericolosità molto differenti per intensità e per frequenza di accadimento, e pertanto è possibile differenziare secondo quanto sotto specificato.

Relativamente alle fasce fluviali:

- nella fascia fluviale A (deflusso della piena) il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena e vietando le attività di trasformazione dei luoghi;
- nella fascia fluviale B (fascia di esondazione) l'obiettivo indicato nel PAI è il mantenimento e miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica, con il divieto di interventi che riducano apprezzabilmente o paralizzino la capacità di invaso;
- nella fascia fluviale C (area di inondazione per piena catastrofica) il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni tramite la predisposizione da parte di Regioni e Province di programmi di previsione e prevenzione; in fascia C la regolamentazione delle attività consentite e vietate è demandata agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

In considerazione della maggiore frequenza degli eventi di piena che coinvolgono le fasce fluviali A e B, oltre che dei vincoli dettati dalle citate NdA del PAI, si ritiene non opportuna l'installazione in tali ambiti di impianti tecnologici, quali pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo di energia. Per quanto concerne la fascia C, considerata la minore frequenza degli eventi di piena sottesi, si ritiene che l'utilizzazione di tali aree possa essere presa in considerazione; sarà comunque necessario valutare preventivamente il rischio derivante dal fatto che possano essere zone a tergo di limiti B di progetto del PAI.

Occorrerà inoltre verificare la compatibilità dell'intervento con la pericolosità dell'area evidenziata dal PAI e dal PGRA secondo le disposizioni vigenti, nonché l'aspetto economico degli eventuali danneggiamenti degli impianti derivanti da possibili eventi di piena. In tal senso occorrerà predisporre da parte del soggetto attuatore un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Relativamente alle aree a rischio idrogeologico:

analogamente alle diverse pericolosità che distinguono le fasce fluviali, i dissesti di versante (frane, conoidi, valanghe) vengono classificati in base alla loro pericolosità oppure allo stato di attività.

Le frane, a prescindere dalla tipologia, possono essere attive (Fa), quiescenti (Fq) o stabilizzate (Fs); le conoidi vengono caratterizzate in base alla pericolosità (Ca - molto elevata, Cp - elevata, Cn - media o moderata); le valanghe vengono invece classificate per pericolosità: elevata o molto elevata (Ve), media o moderata (Vm). Per le loro caratteristiche cinematiche, le frane attive e quelle quiescenti, di qualunque tipologia sia il fenomeno franoso, possono danneggiare o anche distruggere impianti tecnologici quali quelli in oggetto. Analogo discorso vale per le conoidi, poiché la intensità del fenomeno stesso di colata detritica è di per se distruttivo, per lo meno nei settori classificati Ca e Cp; *non pare opportuno posizionare degli impianti tecnologici in questi contesti*. I fenomeni valanghivi, per loro natura, possono arrecare danneggiamenti o distruzione di strutture tecnologiche poste lungo la loro traiettoria.

Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto a pericolosità medio - moderata (conoidi Cn e valanghe Vm) *può essere presa in considerazione la possibilità di realizzare manufatti in tali ambiti; tuttavia sarà necessario realizzare preventivamente uno studio di approfondimento che caratterizzi quantitativamente i fenomeni di dissesto attesi (colata detritica, colata di fango, portata solida eccezionale, caratteri del materiale trasportato dalla valanga, pressione, ecc) per valutare se le strutture tecnologiche installate possono venire danneggiate o meno*.

Infine, si evidenzia che occorrerà sempre preventivamente consultare il Geoportale della Regione Piemonte in quanto i dissesti vengono periodicamente aggiornati o inseriti ex novo attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI. Si dovranno altresì verificare le perimetrazioni di dissesto anche negli strumenti urbanistici in itinere, laddove siano già state previste misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 c.2 della LR 56/1977, oppure laddove siano cogenti misure cautelari ai sensi dell'art.9bis della medesima LR 56/1977.

3.3.4 Urbanistica

In merito all'“*Elenco delle aree di accelerazione della Regione Piemonte*” (capitolo 6 della Relazione tecnica preliminare), al fine di garantire piena coerenza con l'obiettivo dichiarato di perseguire un corretto bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela ambientale, privilegiando quindi ambiti che non comportino nuovo consumo di suolo, si ritiene essenziale distinguere tra stato di fatto e stato di diritto delle “*aree industriali esistenti*” di cui alla tipologia 1, qualificandole quali aree già attuate e consolidate e non quali mere destinazioni d'uso assentite.

Ciò, anche in relazione al principio della “*discrezionalità urbanistica*” - orientamento oggi consolidato nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato e TAR) - da cui discende la possibilità degli enti locali di riconsiderare la destinazione d'uso di un ambito inattuato alla luce di nuove esigenze e sensibilità e nell'ottica di un prevalente interesse pubblico.

Per le medesime motivazioni, con riferimento alla tipologia n. 2 del predetto elenco, si ritiene opportuno esplicitare che la definizione “*aree dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale*” deve includere esclusivamente edifici e/o superfici impermeabilizzate (piazzi, parcheggi, depositi, ...) o già irreversibilmente compromesse dall'azione antropica, escludendo così eventuali pertinenze verdi permeabili, che in alcuni casi costituiscono quote rilevanti dei siti dismessi.

Premesso quanto sopra, a titolo collaborativo, si propongono le seguenti riformulazioni:

- tipologia 1. “le aree industriali ~~esistenti~~ **attuate** ivi compresi gli insediamenti logistici, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 5 ha”;

- tipologia 2. ***le aree gli edifici e le superfici impermeabilizzate o già irreversibilmente compromesse dall'azione antropica*** dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 1 ha".

3.3.5 Aree contaminate e aree dismesse

Il piano individua tra le zone di accelerazione per il territorio piemontese, unicamente per gli impianti fotovoltaici, i relativi sistemi di accumulo e le opere connesse, le "aree contaminate dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del d.lgs. 152/2006, e le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 50 metri dalle medesime".

A tal proposito, condividendo la necessità di incentivare l'istallazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V parte IV del d.lgs. 152/06, come previsto dall'art. 11-bis del d.lgs. 190/2024, si fa presente che le aree oggetto di bonifica possono avere destinazioni d'uso ed utilizzi di vario tipo quale industriale, commerciale, artigianale, agricolo, verde, residenziale nonché tipologie di contaminazione diverse, sia per quanto riguarda le matrici ambientali coinvolte (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) che per le tipologie di contaminanti presenti e le modalità di bonifica necessarie.

L'art. 242 ter del d.lgs. 152/06 prevede la possibilità di realizzare impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, a condizione che detti impianti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si ritiene pertanto opportuno che siano fornite specifiche indicazioni e condizioni alle quali tali aree possano essere incluse tra quelle di accelerazione.

Al fine di ridurre il consumo di suolo, incentivando sulle aree a destinazione agricola e verde la realizzazione di interventi di bonifica che riportino lo stato di contaminazione ad un uso compatibile con la loro destinazione d'uso, si suggerisce di includere nelle aree di accelerazione previste dall'art. 12 c. 5 del d.lgs. 190/2024, esclusivamente le aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale sottoposte a procedimento di bonifica ai sensi del titolo V parte IV del d.lgs. 152/06, escludendo le aree a destinazione agricola e verde.

Si propone pertanto di eliminare il punto 8), considerato che le aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale oggetto di bonifica sono già comprese nei punti 1) e 2).

in alternativa si propone una modifica del punto 8 come segue:

"8) le aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale dei siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo V parte IV del d.lgs. 152/06, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 242 ter del d.lgs. 152/06".

Per quanto riguarda le aree dismesse di cui al punto 2, oggetto di pregresse attività antropiche, si ritiene opportuno che l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra sia preceduta da una ricostruzione storica delle attività svolte sul sito, da una valutazione della presenza di manufatti interrati, quali ad esempio cisterne e serbatoi, nonché da una valutazione della qualità delle matrici ambientali, al fine di valutare la necessità di procedere secondo quanto previsto dall'art. 242 ter del d.lgs. 152/06.

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00023228 del 13/02/2026

3.3.6 Discariche

La Proposta di piano comprende tra le tipologie di aree indicate come zone di accelerazione le "discariche e i lotti di discarica avviati alla gestione post-mortem, ovvero chiusi, anche se ripristinati".

In linea con quanto prevede la normativa di settore (d.lgs. n. 36/2003) si propone la correzione della denominazione delle zone di accelerazione per il territorio piemontese individuate con il numero 7 come "le discariche o i lotti di discarica avviati alla gestione post operativa, anche se ripristinati".

Nel documento sono state individuate anche le superfici disponibili per ogni tipo di area di accelerazione: nel caso delle discariche di cui al punto 7 la documentazione di Piano riporta che la superficie disponibile è stata quantificata a partire dal dataset di ARPA relativo alle "discariche dismesse", al quale sono state sottratte le aree con impianti fotovoltaici esistenti. A tal proposito si evidenzia che i dati presenti sul Geoportale di ARPA comprendono solo le discariche attive o in gestione post operativa, non quelle "storiche", delle quali esiste solo una sorta di censimento che però non comprende anche le perimetrazioni: si ipotizza quindi che il dato relativo alle superfici disponibili sul territorio sia stato ricavato dalle sole discariche in gestione post-operativa.

Si propongono inoltre alcune modifiche ai possibili impatti e misure di mitigazione proposti per la componente Rifiuti.

Tali misure dovranno rispondere ad una maggiore tutela ambientale rispetto a quella richiesta dalle norme cogenti; a tal proposito si riportano di seguito le disposizioni date dall'art. 8 comma 1 lettere h) e successive del d.lgs. 36/2003, ossia il rispetto dei piani presentati contestualmente alla richiesta di autorizzazione:

[...] h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo (redatto secondo i criteri stabiliti dall'Allegato 2), nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno, alle misure adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse di biogas e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2 dell'allegato 2 (nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità);

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa; [...]

Tali misure restano interamente in capo al gestore della discarica, salvo diversi accordi intercorsi tra questo e il soggetto proponente l'impianto fotovoltaico; *in particolare si ricorda che, al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, l'area dovrà essere ripristinata, così come indicato nel piano di ripristino ambientale autorizzato.* Infine, in considerazione della particolarità delle condizioni strutturali delle aree di discarica in gestione post-operativa (area oggetto di posa di pacchetto impermeabilizzante e realizzazione di capping) *si chiede di valutare l'idoneità all'installazione delle strutture fotovoltaiche che prevedono la realizzazione di fondazioni per i pali di sostegno.*

Per le Mitigazioni proposte in materia di Rifiuti si veda il paragrafo 3.4.

3.3.7 Attività estrattive

Nella documentazione di Piano si evidenzia che né “le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”, riportate nell’elenco delle aree idonee all’installazione di impianti FER di cui all’art. 11-bis lett. c) del d.lgs. n. 190/2024, come aggiornato dal decreto-legge n. 175/2025, né “gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale” di cui all’art. 11bis lett. l) punto 6 del medesimo decreto, risultano ricomprese nella lista delle zone di accelerazione individuate dalla proposta di Piano in oggetto contenuta nel Par. 7 della Relazione tecnica preliminare del Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri.

Si ritiene opportuno segnalare, per la verifica di coerenza interna che verrà effettuata nel Rapporto Ambientale, che in data 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il P.R.A.E. – Piano Regionale delle Attività Estrattive, il quale stabilisce sul territorio i cosiddetti Poli estrattivi, poligoni che – secondo quanto specificato dalla L.R. 23/2016, art. 7, commi 2 e 5 - hanno valore sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale, attribuendo a queste aree la destinazione urbanistica estrattiva.

Di conseguenza, dovrà essere verificato che le Aree di accelerazione identificate nel Piano non presentino interferenze con: i Poli estrattivi identificati nel PRAE; cave fuori polo attive o in regime di istruttoria in base all’art. 55 delle NTA PRAE.

La documentazione di Piano è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/pianoregionale-delle-attivita-estrattive-prae-approvazione-2025>.

3.3.8 Agricoltura

In un’ottica di recupero del territorio ai fini agricoli, si condivide l’approccio adottato nel Piano, che non ha individuato tra le zone di accelerazione per il territorio piemontese le ex cave e miniere, sia in quanto tali aree risultano spesso ricondotte all’uso precedente al termine dell’attività estrattiva, sia perché, nel caso dei laghi di cava, verrebbe compromesso anche il recupero delle sponde.

Si chiede di valutare che il medesimo approccio venga adottato per le aree già oggetto di installazione di impianti fotovoltaici poiché, in particolare qualora tali impianti siano prossimi al fine vita, eventuali interventi di revamping o repowering comporterebbero una proroga dei tempi di utilizzo e, conseguentemente, del ritorno all’uso agricolo.

Si riscontra che tra le zone di accelerazione individuate per il territorio piemontese non sono presenti aree agricole e che, sulla base delle stime di superficie netta utilizzabile effettuate, il contributo potenziale delle zone di accelerazione sia compreso tra un massimo di 7.072 MW e un minimo di 3.534 MW in funzione del coefficiente di sfruttamento previsto per ciascuna tipologia.

Si prende atto che, nell’ambito dell’obiettivo generale stabilito per le fonti rinnovabili dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e in conformità a quanto previsto dal DM 21 giugno 2024, alla Regione Piemonte è stato richiesto un incremento di potenza pari a 4.991 MW rispetto alla situazione registrata al 31 dicembre 2020, assunta quale baseline di riferimento. Al 31 dicembre 2023, risultava peraltro già conseguito un incremento di potenza pari a 927,3 MW, che ha contribuito al parziale raggiungimento dell’obiettivo; a tale valore vanno inoltre aggiunte le installazioni e le autorizzazioni conseguite successivamente al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto esposto, pur nel rispetto degli obiettivi di potenza assegnati alla Regione Piemonte (4.991 MW), si osserva che il solo contributo di energia fotovoltaica prodotto nelle zone di accelerazione appare potenzialmente sufficiente al raggiungimento del target assegnato. *Tuttavia, non può escludersi il rischio di un mancato con-*

seguimento di tali obiettivi trattandosi di attività rimessa all'iniziativa privata, che potrebbe concentrarsi su aree agricole anche solo "idonee" a causa del maggior margine economico conseguibile; conseguentemente, i terreni agricoli rischierebbero un coinvolgimento massivo per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici, nonostante l'ampia superficie individuata dalle zone di accelerazione. Si consideri inoltre che la costante riduzione degli incentivi dedicati alla produzione di energia fotovoltaica residenziale e non (come desumibile dall'ultima asta FER X, che prevedeva un contratto per differenza di circa 70 euro/MWh e gli incentivi per il settore residenziale scesi al 36% recuperabile tramite credito di imposta), non pone a favore di soluzioni con elevato LCOE.

Stante la necessità di tutelare le aree di elevato valore agricolo, così come indicate dal d.lgs. 190/2024 (post conversione in legge del DL 175/2025), quali i terreni di Classe I e II di capacità d'uso, le superfici a produzione certificata, ecc., si chiede che il Rapporto Ambientale sviluppi un'analisi delle installazioni a far data dall'anno 2021 per tipologia di superficie. Nello specifico si chiede che tale analisi individui almeno il rapporto di installazione tra superficie agricola e non agricola.

3.3.9 Trasporti

Si richiede che i documenti di Piano esplicitino l'assenza di interferenze con le infrastrutture strategiche.

Tale previsione deve essere formulata in piena coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), garantendo la salvaguardia dei corridoi infrastrutturali e dei nodi strategici già pianificati.

In merito alle tipologie di aree di accelerazione:

- in merito alle tipologie di aree di accelerazione di cui al punto 2, si precisa che le "aree dismesse a destinazione d'uso industriale, commerciale e artigianale, caratterizzate da una superficie uguale o superiore a 1 ha" sono da intendersi comprensive delle aree logistiche;
- in merito alle tipologie di aree di accelerazione di cui al punto 5, si precisa che la perimetrazione de "i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali" comprende sia le superfici areali (nodi, stazioni, aree di servizio) sia lo sviluppo lineare dei sedimi infrastrutturali (tratte ferroviarie e autostradali).

Si richiede, inoltre di chiarire se l'attuale formulazione escluda le società di gestione aeroportuale in ragione della competenza nazionale sui principali scali. In tale ipotesi, e al fine di garantire l'omogeneità di semplificazione del Piano, si suggerisce di valutare l'inclusione delle società di gestione degli aeroporti minori, con particolare riferimento a quelle realtà caratterizzate da una significativa estensione areale quali l'Aeroporto di Torino-Aeritalia (Collegno) e l'Aeroporto di Biella-Cerrione;

- in merito alle tipologie di aree di accelerazione di cui al punto 6 si suggerisce di integrare la descrizione come di seguito evidenziato: "le superfici artificiali ed edificate, nonché i parcheggi, **inclusi quelli costituenti "aree sicure e protette" destinate ai veicoli adibiti a trasporto merci su strada**, nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli".

3.3.10 CEM

Si ritiene necessario prendere in considerazione nel RA anche l'esposizione ai CEM in particolare legata alla realizzazione delle opere di connessione e delle infrastrutture energetiche.

3.4 Misure di mitigazione ai sensi del d.lgs. 190/2024, art. 12, comma 10

L'art. 12, comma 10, lettera b) del d.lgs. n. 190/2024 prevede che, nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione, non si applicano le procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di individuazione delle aree di accelerazione terrestri.

Di conseguenza, il Rapporto Ambientale dovrà adeguatamente individuare specifiche categorie di mitigazioni degli impatti attesi dalla realizzazione degli impianti FER.

In linea generale si richiede di fare riferimento al manuale *"Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici"* redatto da ISPRA, che definisce al suo interno una serie di mitigazioni utili per la progettazione degli impianti (https://www.isprambiente.gov.it/files2025/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/llgg_sia_agrifotovoltaico_2025_10_10.pdf).

Si ritiene fondamentale che il Piano declini le misure di mitigazione per ogni tipologia di area, ai fini della non necessità di assoggettare i progetti alla VIA o verifica di VIA ai sensi dell'art. 12, comma 10, lett. b).

Tale integrazione è la condizione necessaria affinché lo strumento garantisca la certezza dell'esenzione dalla VIA per i singoli interventi, agendo quale efficace acceleratore procedurale in conformità alla normativa europea e nazionale. A tal fine, si suggerisce di integrare la Relazione Tecnica preliminare (cap.11) con una matrice di corrispondenza o un "abaco normativo delle mitigazioni" che per ciascuna delle diverse tipologie di aree di accelerazione espliciti le misure di mitigazione, rinviando al RA per il dettaglio analitico per singola componente ambientale.

Di seguito una tabella a mero titolo esemplificativo.

	Componente ambientale		
Tipologia Area	Acque / Suolo	Paesaggio	Biodiversità
Aree Trasportistiche (Autostrade / Parcheggi)	Gestione acque meteoriche e invarianza idraulica	Schermature verdi lineari e materiali non riflettenti	Ripristino connettività ecologica (se in aree frammentate)
.....			

Inoltre si ritiene opportuno che l'elencazione delle mitigazioni sia differenziata secondo le fasi di cantiere (realizzazione e dismissione) ed esercizio.

Oltre a quanto già segnalato nei singoli capitoli del presente contributo, si riportano di seguito alcune ulteriori proposte a titolo esemplificativo suddivise per tema di riferimento, in coerenza con l'impostazione di cui al par. 11 della Relazione Tecnica Preliminare alla proposta di piano.

Biodiversità

Si rimanda interamente al paragrafo 3.2.1 “Biodiversità e Valutazione di incidenza” del presente contributo.

Rifiuti

Impatti

- produzione di rifiuti sia in fase di cantiere che di esercizio (imballaggi, macerie, pannelli dismessi, rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione)

Misure di mitigazione

- obbligo di Piano Gestione Rifiuti da Cantiere, anche laddove non previsto dalla norma
- riutilizzo in situ, ove possibile, del terreno scavato
- promozione di filiere di riciclo per componenti fotovoltaiche e batterie
- eco progettazione e garanzia di reversibilità dell'impianto fotovoltaico, ad esempio:
 - progettazione modulare (Eco-design): utilizzare componenti facilmente accessibili e sostituibili, evitando incollaggi o sigillature permanenti che non agevolano la riparazione
 - manutenzione preventiva e riparabilità: prevedere piani di manutenzione strutturati che permettano di riparare i componenti guasti, prolungando la vita utile dell'impianto
 - economia circolare: integrare la riparabilità all'interno di una strategia più ampia di economia circolare, che include la rigenerazione di parti usate e il riciclo finale dei materiali
 - documentazione e ricambi: garantire la disponibilità di manuali di riparazione e di parti di ricambio per un periodo prolungato dopo la messa in opera
 - preferenza per componenti ad alto contenuto di materie prime seconde o progettati per agevolare disassemblaggio e riciclo a fine vita
 - selezione di fornitori con standard certificati di sostenibilità

Salute umana

Si propone l'integrazione della componente “Salute Umana” e si suggerisce di considerare i seguenti elementi.

Impatti

- possibile abbagliamento e compromissione della sicurezza degli utenti in transito, a causa dei riflessi generati dall'installazione di moduli fotovoltaici in prossimità di aree o reti di trasporto

Mitigazioni

- adeguata progettazione dell'orientamento dei pannelli fotovoltaici o utilizzo di materiale antiriflesso

Rumore

Si ritiene opportuno inserire nel RA anche la componente “Rumore”, rispetto alla quale si suggeriscono i seguenti temi da approfondire ulteriormente.

Impatti

- emissioni sonore in fase di cantiere presso recettori sensibili presenti in prossimità dell'impianto e lungo il tracciato di realizzazione delle opere di connessione

- emissioni sonore in fase di esercizio presso eventuali recettori sensibili presenti in prossimità dell'impianto

Misure di mitigazione

- in fase di cantiere utilizzo di barriere fonoassorbenti temporanee, organizzazione delle lavorazioni più rumorose in periodo diurno e in orario lavorativo, contenimento della velocità dei mezzi di cantiere, impiego di macchine per il movimento terra gommate anziché cingolate; evitare l'utilizzo contemporaneo di macchinari rumorosi
- in fase di esercizio corretta progettazione della distanza di cabine e di sistemi di accumulo BESS dai recettori sensibili, utilizzo di barriere fonoassorbenti, cabine insonorizzate

Cambiamento climatico

Anche in relazione a quanto segnalato nel paragrafo "Analisi di contesto", si ritiene opportuno che il RA, in relazione al rischio climatico, individui, in linea con gli obiettivi di resilienza ai fenomeni climatici cronici ed estremi, misure preventive di adattamento al cambiamento climatico, proponendo possibili soluzioni atte a tutelare l'impianto e il suo funzionamento.

A tal proposito si segnalano le recenti Linee guida del MASE: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/5873>

Impatti

- fenomeni climatici cronici ed estremi (es. vento estremo, inondazioni e precipitazioni intense, ondate di calore, incendi boschivi, siccità, ondate di freddo)

Misure di adattamento

- progettazione e dimensionamento considerando eventi estremi
- misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio

Compensazioni ambientali

In riferimento a quanto previsto dalla proposta di Piano e dal RP nel paragrafo relativo alle mitigazioni in merito alla possibilità di ricorrere a misure di compensazione di area vasta per le finalità di cui all'art. 12, comma 10, lett. b) del d.lgs. 190/24, si evidenzia che le compensazioni ambientali sono finalizzate a definire azioni che non riducono l'impatto reversibile, finalità propria delle mitigazioni, ma provvedono a sostituire la risorsa persa con una equivalente a seguito di un'analisi opportunamente svolta nell'ambito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Come già precedentemente evidenziato, per i progetti previsti nelle aree di accelerazione che si attengono alle misure di mitigazione definite nel Piano oggetto di valutazione, come previsto dall'art. 12, comma 10, lettera b) del d.lgs. 190/2024, non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per questa ragione non si ritiene possibile individuare misure di compensazione per le finalità di cui all'art. 12, comma 10, lett. b) del d.lgs. 190/24 in quanto ciò prefigurerebbe per i progetti impatti significativi non mitigabili, ferma restando la possibilità che esse vengano definite caso per caso nell'ambito della valutazione ambientale sui progetti per cui si rendesse necessaria la procedura di VIA; la suddetta norma parla peraltro di misure di mitigazione e non di compensazione.

3.5 Monitoraggio ambientale

Si concorda in linea generale con quanto proposto nel Rapporto preliminare in merito al monitoraggio ambientale.

Si raccomanda particolare attenzione alla selezione degli indicatori di contributo per il monitoraggio degli effetti significativi indotti sull'ambiente dalle misure messe in atto.

Si ricorda inoltre che, come definito all'art. 18 del d.lgs. 152/2006 ("Monitoraggio"), il monitoraggio diventa un procedimento vero e proprio: l'autorità proponente trasmette i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate all'autorità competente, la quale ha trenta giorni di tempo per esprimersi.

Ai sensi del nuovo comma 3-bis del citato articolo, il monitoraggio ambientale è finalizzato anche a verificare il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34 del d.lgs. 152/2006.

A tal proposito sarà quindi necessario che le misure previste per il monitoraggio siano messe in relazione alle priorità definite dalla Strategia regionale sullo sviluppo sostenibile. Si ritiene opportuno quindi che gli indicatori di contesto, di processo e di contributo siano individuati anche in base alla coerenza e significatività rispetto alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, al fine di poter verificare in fase attuativa il contributo del Piano al raggiungimento dei target di sviluppo sostenibile.

4. Osservazioni SCA

Come evidenziato nel par. 1, risultano pervenute diverse osservazioni da parte dei soggetti consultati. Tali osservazioni sono state messe a disposizione del Settore Sviluppo energetico sostenibile e, in senso generale, delle strutture regionali componenti l'OTR.

Il RA dovrà essere predisposto tenendo in considerazione tali osservazioni che potranno essere ulteriormente e specificatamente analizzate, in collaborazione con il settore scrivente e con l'OTR più in generale, nel corso della predisposizione del RA stesso.

Le osservazioni pervenute in questa fase di scoping da parte dei soggetti con competenza ambientale e delle associazioni per la protezione ambientale hanno riguardato numerosi aspetti del Piano e degli effetti ambientali ad esso correlati. Si riporta di seguito una sintesi che evidenzia alcuni dei contenuti ricorrenti.

Osservazioni specifiche e metodologiche relative alle aree individuate come aree di accelerazione: in merito a questo aspetto i soggetti con competenza ambientale evidenziano la necessità di specificare e motivare le scelte effettuate rispetto a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 190/2024. Molti soggetti segnalano l'opportunità di considerare le aree di cava come aree di accelerazione; richiedono chiarimenti in merito alle aree dismesse, alle aree in discarica e alle aree oggetto di bonifica, alle aree relative alle infrastrutture ferroviarie e autostradali, e propongono misure di incentivazione su coperture amianto. Si esprimono perplessità circa l'individuazione, tra le aree di priorità all'inclusione tra le aree di accelerazione, dei siti ove "sono già presenti impianti a FER e di stoccaggio dell'energia elettrica". Viene suggerito di considerare prioritarie le aree logistiche. Considerazioni sugli effetti ambientali relativi alla realizzazione delle opere accessorie indotte, in particolare sulle aree agricole. Richiesta di definizione di un adeguato supporto cartografico e relativi data set come parte integrante del piano.

Si chiede di valutare l'opportunità di escludere dalle aree di accelerazione specifici casi relativi ad aree industriali esistenti (le aree interne al perimetro di stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti al d.lgs. n.105/2015; le aree incluse nelle aree di danno di tali stabilimenti, quantomeno quelle relative agli scenari di tipo energetico, anche se

esterne al perimetro degli stabilimenti stessi). Considerazioni e perplessità sull'opportunità di definire a priori soglie di sfruttamento e sulla quantificazione delle superfici.

Osservazioni sulla rete ecologica regionale e provinciale. Richiesta di non includere nelle aree di accelerazione le aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale e le Zone Umide di cui alla Banca Dati Regione/Arpa, di limitare l'uso delle superfici artificiali ed edificate all'interno di AAPP e RN2000, di escludere le proposte di aree protette e di Siti Rete Natura 2000 individuate all'interno di strumenti di pianificazione territoriale approvati. Richiesta di escludere i parchi collinari e fluviali previsti da strumenti urbanistici e pianificazione settoriale. Richiesta di una valutazione dei servizi ecosistemici ante e post-operam a scala di area vasta. Criticità relative ai possibili impatti ambientali per gli impianti lineari (FV a ridosso di autostrade e ferrovie) quale incremento delle barriera a limitazione dei corridoi ecologici. Richiesta di attenzione agli impatti connessi alla fase di cantiere. Osservazioni sulla necessità di considerare gli impatti anche dal punto di vista dell'effetto cumulo, anche in relazione ad eventuali concentrazioni impiantistiche.

Osservazioni su rischio sanitario, isole di calore, acustica, elettromagnetismo. Proposte di compensazioni ambientali e di natura economica. I Comuni presentano inoltre osservazioni specifiche per il proprio territorio comunale, anche relativamente a rischio idrogeologico, aree agricole, aree industriali. Richiesta di una valutazione puntuale e contestualizzata delle potenziali ripercussioni sul sistema insediativo esistente.

Osservazioni in merito alle misure di mitigazione: in relazione a questa tematica i soggetti con competenza ambientale propongono numerose misure di mitigazione di dettaglio progettuale in relazione ad alcuni temi ambientali specifici quali, ad esempio, l'effetto sulle risorse idriche, suoli e rischi naturali, consumo di suolo, biodiversità e rete ecologica, aria, adattamento ai cambiamenti climatici, inserimento paesaggistico anche con riferimento alle modalità di disposizione dei pannelli, la scelta delle strutture di sostegno, l'orientamento dei pannelli, l'integrazione architettonica e la mitigazione vegetazionale. Considerazioni sullo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio con particolare attenzione al potere allergogenico di alcune specie utilizzate per le mitigazioni.

Osservazioni sugli obiettivi del piano: si sottolinea la necessità di rappresentare la tematica relativa al consumo del suolo in fase di redazione del RA, garantendo nella scelta delle possibili alternative il rispetto degli obiettivi strategici in materia di contrasto al consumo e al degrado del suolo, nonché alla desertificazione, previsti dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile e dal PEAR. Si evidenziano inoltre le criticità che l'assenza di una normativa regionale relativa alle aree idonee comporta relativamente ad una più precisa e completa identificazione delle aree di accelerazione e dei conseguenti coefficienti di sfruttamento da adottare, anche in relazione alle alternative descritte nel piano e nel RP. Considerazioni sulla tipologia di FER selezionata. Criticità esistenti relative al raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante l'utilizzo delle aree di accelerazione selezionate (normativa, incentivi, ...). Richiesta di forme di incentivazione/disincentivazione per favorire la scelta di realizzare nuovi impianti nelle aree di accelerazione. Richiesta di attivare eventuali procedure di esproprio in aree industriali, stante la pubblica utilità delle opere oggetto del piano. Necessità di valutare le problematiche relative alla connessione alla rete elettrica degli impianti realizzabili nelle aree di accelerazione. Richiesta di prevedere un eventuale incentivo per gli impianti installati a servizio di comunità energetiche rinnovabili.

Osservazioni ulteriori per la definizione dei contenuti del RA

Osservazioni sul monitoraggio ambientale. Osservazioni sul monitoraggio di specifiche tipologie di mitigazioni. Osservazioni metodologiche sulla Valutazione di Incidenza. Osservazioni sulla coerenza con un'analisi sul quadro normativo di riferimento e sugli obiettivi a scala europea. Analisi di coerenza con i Piani d'Area dei Parchi naturali.

Suggerimenti relativi ai soggetti da consultare per la fase di valutazione di VAS del piano e nel Forum regionale per l'energia.

5. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS

Si evidenzia che il RA, da redigere per la successiva fase di valutazione, in quanto documento centrale del processo di consultazione dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, dovrà obbligatoriamente comprendere una "Sintesi non Tecnica", comprensibile anche da parte del pubblico generico.

La Sintesi non Tecnica è, infatti, lo strumento di carattere divulgativo che dà pubblicamente conto del risultato del procedimento di elaborazione e valutazione del Piano e dei processi di partecipazione che lo hanno accompagnato. Essa deve avere ampia diffusione perché garantisce la trasparenza del processo, pertanto è importante adottare nella sua stesura la massima chiarezza e precisione.

Pare inoltre opportuno ricordare che, conseguentemente alla consultazione pubblica e all'espressione del Parere Motivato, per l'approvazione definitiva del Piano si dovrà procedere alla revisione del Piano così come stabilito dall'art. 15 c.2 del d.lgs 152/06.

Successivamente alla revisione e all'adozione definitiva del Piano da parte del Consiglio regionale, si dovrà passare alla definizione di una Dichiarazione di Sintesi che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

Le informazioni da fornire nella Dichiarazione di Sintesi dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS (scoping, valutazione e revisione) e contenere riferimenti ai soggetti coinvolti e ai pareri e osservazioni ricevute.

Nella Dichiarazione di Sintesi dovranno, inoltre, essere illustrati le modalità e gli esiti con cui hanno avuto luogo le consultazioni sia in fase di scoping sia di Valutazione, le motivazioni che hanno portato all'adozione della scelta finale e di come si sia tenuto conto del Parere Motivato e delle eventuali indicazioni in esso riportate.

Si evidenzia fin d'ora che, come stabilito dal d.lgs 152/06 all'art. 18 comma 2-bis, si dovranno trasmettere al Settore scrivente, a valle della fase di revisione, i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda.

6. Conclusioni

Il presente documento costituisce il contributo espresso dall'Autorità competente per la VAS in relazione allo Scoping del Piano regionale di individuazione delle aree di accelerazione terrestri, di cui all'art. 13 comma 1 del d.lgs 152/06.

Il RA e il Piano dovranno essere predisposti tenendo conto del presente contributo di Scoping, nonché delle osservazioni dei Soggetti con competenza ambientale, elencate e sintetizzate nei paragrafi 1 e 4 del presente contributo.

Sarà quindi opportuno che il RA contenga una sezione che riporti il riscontro alle osservazioni, organizzato anche per macro-temi, specificando quali siano state accolte o meno nel Piano, con relativa motivazione.

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00023228 del 13/02/2026